



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**Decreto Rettorale n. \*/2024** **Oggetto:** Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Servizio Ispettivo della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

\*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

**Pubblicato all'Albo della Scuola**

**Area:** Area Risorse Umane, Affari generali e Servizi

**U.O.:** Affari generali

### IL RETTORE

- VISTO** l'art. 1 – commi da 56 a 65, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e in particolare il comma 62;
- VISTA** la Legge 240/2010, e in particolare l'art. 6;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare gli artt. da 1 a 13;
- VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 53;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e in particolare gli artt. 11-16;
- VISTO** il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e in particolare gli artt. 60-65;
- RICHIAMATO** lo Statuto della Scuola IUSS, approvato con DR n. 46 del 9 marzo 2022;
- RICHIAMATO** Il Regolamento relativo al regime delle Incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito della Scuola IUSS, approvato con DR n. 347 del 11 ottobre 2023;



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

- RICHIAMATO** il Codice etico e di comportamento della Scuola IUSS, approvato con DR n. 123 del 1 giugno 2022;
- RICHIAMATO** l'art. 10, comma 2, lett. g), dello Statuto, che assegna al Senato la competenza ad approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti;
- RICHIAMATO** l'art. 11, comma 2, lett. e) dello Statuto, che assegna al Consiglio Direttivo e di Sorveglianza la competenza ad approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti nelle materie di sua competenza;
- VISTA** la deliberazione del 25 giugno 2024 con la quale il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza ha approvato il Regolamento in oggetto;
- VISTA** la deliberazione del 26 giugno 2024 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- ATTESA** la necessità di emanare il Regolamento in oggetto;

## DECRETA

E' emanato il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Servizio Ispettivo della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo della Scuola.

*Pavia, data del protocollo*

**IL RETTORE**

**Prof. Riccardo Pietrabissa**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)*



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL  
SERVIZIO ISPETTIVO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE  
IUSS DI PAVIA**



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

## SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 3 – PROCEDURA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE.....	4
ART. 4 – PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE .....	5
ART. 5 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	5
ART. 6 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E GARANZIE DIFENSIVE .....	6
ART. 7 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	6
ART. 8 – RELAZIONE ANNUALE .....	7
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le attività svolte dal Servizio Ispettivo e previste dall'articolo 1, comma 62 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai sensi del presente regolamento, per la definizione di "attività extraistituzionale" si intende fare riferimento alla disciplina dei vigenti Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi extraistituzionali di docenti, ricercatori e ricercatrici, nonché del personale dirigente, tecnico amministrativo, dei collaboratori e delle collaboratrici.

3. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere avviato dalla Scuola il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'attività ispettiva consiste nel determinare, per il personale interessato dalla verifica, l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non previamente comunicata e/o autorizzata dalla Scuola IUSS oltre che l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi della Scuola, nonché con le norme generali in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, conflitto di interessi anche potenziale ed eventuale iscrizione ad albi professionali.

2. La verifica è compiuta sulla base di controlli a campione, nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti oltre che dalla normativa nazionale in materia.

3. Può essere oggetto del controllo ispettivo il personale in servizio presso la Scuola appartenente alle seguenti categorie:

- a) personale docente di prima e di seconda fascia, e personale ricercatore a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) personale dirigente, tecnico-amministrativo, collaboratori e collaboratrici sia a tempo determinato che indeterminato.

4. Il Servizio Ispettivo è altresì tenuto a procedere all'espletamento di verifiche sul personale dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto ai sensi del successivo art. 3, nel caso in cui vi siano elementi per presumere l'avvenuta violazione delle richiamate norme e/o nel caso di segnalazioni da parte delle strutture della Scuola.



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

5. L'ambito temporale dell'attività di controllo a campione è costituito dall'anno solare immediatamente precedente l'anno in cui è eseguito il sorteggio, finalizzato a costituire il campione di personale interessato dalla verifica. Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere sussistente una o più violazioni, la Commissione può – con provvedimento motivato – decidere di estendere la verifica anche ad anni precedenti.

## **ART. 3 – PROCEDURA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La competenza a svolgere le attività di Servizio Ispettivo di cui al presente regolamento è attribuita ad una Commissione costituita da tre persone scelte sulla base di specifica esperienza e competenza professionale possedute in materia, sia tra il personale interno che esterno della Scuola IUSS.

2. La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto, con il quale sarà anche designata la persona chiamata a ricoprire le funzioni di Presidente.

3. Per individuare le figure esperte esterne al personale della Scuola si procede, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, con l'emanazione di un avviso pubblico di selezione, a cui viene dato avviso mediante i canali istituzionali della Scuola.

3. Le persone componenti la commissione restano in carica tre anni dal giorno della nomina e sono rinnovabili una volta.

4. La misura dell'eventuale compenso spettante alle figure esterne della Commissione Ispettiva è definita dal Consiglio Direttivo e di Sorveglianza in coerenza con la normativa vigente in materia. Al personale interno che ne faccia parte, invece, non spetta alcun compenso aggiuntivo. A tutta la Commissione Ispettiva è riconosciuto in ogni caso il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

5. Il personale della Scuola che sia eventualmente chiamato a far parte della Commissione Ispettiva non può far parte del Senato Accademico né del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza e non può ricoprire il ruolo di Preside di Classe.

6. Il supporto alle attività della Commissione viene garantito da una o più unità organizzative dell'Amministrazione della Scuola, da individuarsi nel decreto di nomina della Commissione stessa.



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

## **ART. 4 – PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE**

1. L'individuazione del campione da sottoporre al procedimento di verifica è effettuata con cadenza annuale.
2. Il campione è determinato mediante estrazione a sorte, da svolgersi secondo metodologie informatiche, di un numero pari al 5% di ognuna delle due categorie elencate nel precedente art. 2 comma 3.
3. La procedura di estrazione, opportunamente verbalizzata, deve avvenire con modalità che consentano la pubblica partecipazione. Per garantire una maggiore trasparenza delle operazioni, la Commissione provvede a dare notizia alle categorie interessate della data e del luogo del sorteggio almeno 7 giorni prima, mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della Scuola IUSS.
4. La Commissione Ispettiva può escludere dal campione chi sia già stato sottoposto a verifica nel precedente periodo e/o il personale estratto che non si trovasse ancora in servizio nel periodo di rilevazione, dandone atto nel verbale di estrazione. In tale caso, si procede ad una seconda estrazione.
5. Una volta noti i nomi delle persone da sottoporre a controlli, la Commissione Ispettiva nonché il personale dell'unità organizzativa a supporto rilasciano apposita dichiarazione nella quale attestano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente.

## **ART. 5 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. La Commissione, alla conclusione della procedura per la determinazione del campione e della successiva attività istruttoria, rende noto, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, alle persone interessate, l'avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, la richiesta della documentazione da inviare di cui al successivo comma 2, le sanzioni previste dal comma 61 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo della persona responsabile del procedimento.
2. Gli interessati dalla verifica dovranno trasmettere in formato elettronico, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, al Servizio Ispettivo, la seguente documentazione:



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

- a) copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima), limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente o autonomo, con allegati, in copia, i documenti (notule, fatture o CU) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione della CU rilasciata dalla Scuola;
- b) dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nelle predette sezioni, formulata in base al modello predisposto dal responsabile del procedimento e reso disponibile anche sulla pagina web dedicata al Servizio Ispettivo.

3. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle richieste del Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione, al fine di consentire le opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente tali nominativi al Rettore e al Direttore Generale.

4. La Commissione, acquisisce ogni altro elemento di indagine ritenga necessario, ivi compresi quelli inerenti alla Anagrafe delle Prestazioni, direttamente dagli uffici dell'Amministrazione. La Commissione potrà svolgere, inoltre, controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti.

5. La Commissione, esaminate tutte le informazioni acquisite, ha facoltà di procedere ad ulteriori approfondimenti, anche mediante l'audizione delle persone coinvolte, solo ove ciò si rendesse strettamente necessario ai fini di un più chiaro confronto tra gli elementi di conoscenza in proprio possesso.

## **ART. 6 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E GARANZIE DIFENSIVE**

1. Al personale interessato dall'attività di verifica viene garantita la piena partecipazione al procedimento. In particolare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è possibile prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e altri documenti ritenuti rilevanti.

2. Il personale sottoposto ad attività di verifica può, inoltre, chiedere di essere sentito dalla Commissione.

## **ART. 7 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il termine del procedimento di verifica è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. La Commissione, a conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena osservanza degli obblighi in materia incompatibilità e cumulo di impieghi nonché delle norme sulle autorizzazioni degli incarichi extraistituzionali, procede alla chiusura del procedimento, dandone immediata comunicazione alla persona interessata.

3. Qualora, invece, riscontri violazioni rispetto a tali obblighi e a tali norme, procede a darne tempestiva comunicazione all'interessato e agli Organi competenti per l'adozione delle valutazioni di competenza.

## **ART. 8 - RELAZIONE ANNUALE**

1. Con cadenza annuale la Commissione invia al Magnifico Rettore, al Direttore generale e al soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento.

## **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il trattamento dei dati personali forniti alla Commissione del Servizio Ispettivo per le finalità di cui al presente Regolamento, avviene nel rispetto del Regolamento UE approvato in data 14 aprile 2016 - cd. GDPR (General Data Protection Regulation). Il Titolare al trattamento dei dati personali è l'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS di Pavia, con sede legale a Pavia – Piazza della Vittoria n. 15. Indirizzo PEC: [diram@pec-iusspavia.it](mailto:diram@pec-iusspavia.it).

2. Il contatto della Responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è: [dpo@iusspavia.it](mailto:dpo@iusspavia.it).

3. Il conferimento e la raccolta dei dati personali sono necessari per le attività di avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di verifica. Chi compone la Commissione nonché il personale amministrativo di supporto vengono, con atto del Titolare, autorizzati al trattamento, e si impegnano al rispetto dei principi normativi nazionali e sovranazionali in materia.

4. In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque con alto grado di rischio per le libertà delle persone, questi verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza - manuali e/o elettroniche - volte ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati. I dati personali saranno trattati dalla Commissione del Servizio Ispettivo e da personale interno



# IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o amministrative. In particolare, il trattamento potrà altresì essere effettuato da Camere di Commercio, Albi Professionali, nonché uffici finanziari e fiscali competenti, quali Responsabili esterni, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento.

5. I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.

6. Alle persone interessate è garantito il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), nonché l'esercizio presso il Titolare al Trattamento o presso l'RPD dei seguenti diritti e delle seguenti prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Possono altresì adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

## **ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce interamente le previsioni di cui al Decreto Congiunto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (DR n. 5 del 12 gennaio 2018 ) e della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa (DR n. 18 del 15 gennaio 2018), istitutivo di un Servizio Ispettivo congiunto.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e ogni altra norma dell'ordinamento in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale della Scuola IUSS.